

PIANO OPERATIVO

Il piano è corredato della relazione tecnica.

Premessa.

La legge di stabilità 2015 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici l'obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate locali con l'obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate.

In particolare, l'articolo 1, comma 611, prevedeva che, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitari pubblici e le autorità portuali dessero avvio ad un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015.

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (art. 3 commi da 27 a 292), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci.

Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla L. Stabilità 2015, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi aspetti quali: competenze all'adozione del piano, criteri ispiratori del piano e quindi dell'azione di razionalizzazione, contenuti di massima del piano, termini per la sua adozione ed adempimenti connessi.

Quadro normativo attuale.

I contenuti della disciplina sono di seguito riportati: **a) D.Lgs. 175/2016.**

Art. 20. Revisione ordinaria delle partecipazioni.

L'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 recante testo "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) e ss.mm.ii. (D.Lgs. n. 100/2017) dispone che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette (titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio o titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi) o indirette (per il tramite di società od organismi di controllo pubblico, anche congiunto). Dalla

ricognizione deriva la necessità di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione (anche mediante messa in liquidazione o cessione) quando si rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che , nel triennio precedente , abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 co. 2, lett. d) il primo triennio rilevante è il triennio 2017/2019 - art 26 co. 12 quinquies) ;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti ;
- f) necessità di contenimento dei costi di finanziamento ;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

Gli atti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione sono adottati entro il 31 Dicembre di ogni anno e trasmessi telematicamente alla struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti . b)

Art. 15. Monitoraggio , indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pubblica

1. Nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze , nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente , è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto . Il Ministero dell'Economia e delle Finanze assicura la separazione , a livello organizzativo , tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali .

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze delle stesse previsioni , ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto , la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003 , n. 333 e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica , adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto , ivi compresa la relativa trasparenza .

3. La struttura di cui al comma 1 tiene un elenco pubblico , accessibile anche in via telematica , di tutte le società a partecipazione pubblica esistenti , utilizzando le informazioni della banca dati di cui all'articolo 17 , comma 4 , del decreto -legge 24 giugno 2014 , n.90 convertito , con modificazioni , dalla legge 11 agosto 2014 , n.114 .

4. Fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17 , comma 4 , del decreto-legge n.90 del 2014 , le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1 , con le modalità e nei termini da essa stabiliti , le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto . Esse trasmettono anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori , di cui all'articolo 6 del presente decreto , con le modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura .

5. In relazione agli obblighi previsti dal presente decreto , i poteri ispettivi di cui all'articolo 6 , comma 3 , del decreto-legge 6 luglio 2012 , n.95 convertito , con modificazioni , dalle leggi 7 agosto 2012 , n.135 , sono esercitati nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica.

c) Le precedenti ricognizioni ex D.Lgs. 175/2016 (TUSP).

L'art. 24 TUSP aveva posto a carico di tutte le amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare una ricognizione straordinaria delle proprie partecipazioni societarie, detenute alla data del 30/09/2017, per la loro razionalizzazione. Detta ricognizione straordinaria ha costituito la base per le successive revisioni periodiche delle partecipazioni ex art. 20. In essa le Amministrazioni, individuate le partecipazioni che non era possibile mantenere alla luce dei criteri dettati dalla legge e surriferiti, ne disponevano la dismissione che doveva eseguirsi nel termine di un anno dalla conclusione della ricognizione (art. 24, co 4) a pena dell' esclusione dall'esercizio dei diritti sociali e della liquidazione ex legge (art. 24, co. 5). Con L n. 145/2018 (cod. legge di bilancio 2019) il legislatore ha introdotto il comma 5bis all'art. 24 TUSP sancendo - a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote pubbliche - una proroga per l'applicazione dei commi 4 e 5 dell'art. 24 medesimo, con la conseguenza che le partecipazioni fatte oggetto di razionalizzazione per dismissione/alienazione in sede di revisione straordinaria al 30/09/2017 e che avrebbero dovuto essere effettivamente dismesse/alienate entro un anno dalla ricognizione, potranno venire mantenute fino al 31/12/2021, purché abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione.

Partecipazioni societarie.

Il Comune di Pagliara partecipa al capitale delle seguenti società, sulla base del D.Lgs. n.175/16:

Società ATOME4 – quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,46%;

Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza "SCARL": 1,91%;

Sviluppo Taormina Etna srl – quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,97%;

Peloritani Spa – quota di partecipazione detenuta direttamente: 5,05%;

SRR Messina area metropolitana – quota di partecipazione detenuta: 0,25;

ASMEL Consortile Soc. Cons. a.r.l. – quota di partecipazione detenuta 0,25% per € 167,55;

ATI Messina – quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,98%.

Con il presente piano di razionalizzazione si prevede, per i motivi che saranno illustrati nella relazione tecnica di seguito riportata, di mantenere le partecipazioni, per le quali non sono in corso procedure di liquidazione, in quanto derivanti da obblighi di legge o comunque indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Piano operativo di razionalizzazione.

1) Società ATO ME 4 s.p.a.

La Ato Me 4 S.p.A. è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, che si occupa di gestione integrata ed unitaria dei rifiuti secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti.

La Ato Me 4 S.p.A. è una società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n. 9/2010 e ss.mm.ii.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso. Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione, il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

2) Taormina Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza

Società consortile a responsabilità limitata.

Contribuisce a favorire lo sviluppo locale delle aree rurali, promuovendo la valorizzazione delle risorse materiali, culturali e ambientali dei comuni di appartenenza.

Ha tra le proprie finalità il porre in essere strategie innovative fondate sul territorio, nonché l'integrazione delle principali filiere produttive locali.

Misura di razionalizzazione: nessuna. L'amministrazione intende mantenere le partecipazioni, trattandosi di società con scopi consortili senza alcuna finalità speculativa che si propongono di promuovere, realizzare ed assicurare lo sviluppo economico, sociale ed imprenditoriale dell'ambito locale.

3) Sviluppo Taormina Etna S.r.l.

E' una società finalizzata alla valorizzazione del territorio ed ha per oggetto il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e contratti d'area, secondo la delibera CIPE del 21 marzo 1997.

La società è riconducibile alla categoria di cui all'articolo 26, comma 7, del D.Lgs. n.175/2016. E' inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

4) Società GAL Peloritani scarl "Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a r.l."

Società mista a partecipazione pubblica e privata che ha per oggetto la realizzazione di un Gruppo di Azione Locale (GAL) ai sensi del bando di selezione dei GAL e dei Piani di Sviluppo Locale (PSL) emanato dall'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e pubblicato nella GURS n. 25 del 29/05/2009 e rettificato nella GURS n. 66 del 17/07/2009.

Il progetto operativo, dal titolo "*Le Valli dei Miti e della Bellezza*", si propone di valorizzare e migliorare la fruibilità del patrimonio rurale del territorio del GAL peloritani (dalle aree protette, ai borghi rurali, dalle produzioni tipiche agroalimentari all'artigianato tradizionale, dagli antichi mestieri agli operatori del settore agricolo/aziende ecc.) in un'ottica di promozione turistica di prodotti e servizi.

La società è riconducibile alla categorie di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016, Misura di razionalizzazione: nessuna. L'adesione alla suddetta società ha previsto un impegno per far fronte ad una serie di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente nonché di specifici finanziamenti a favore del territorio.

Le spese di gestione del GAL sono infine finanziate dal PSR Sicilia a valere sul decreto di finanziamento del PSL Peloritani.

5) Peloritani Spa.

Società a partecipazione pubblica che ha per oggetto le prestazioni di servizi di supporto ed assistenza tecnica a favore dei Comuni, in forma singola e associata, per l'elaborazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo sviluppo socio economico e territoriale ed al miglioramento della qualità di vita nelle zone rurali, da attuare svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico amministrativa di piani e progetti integrati.

E' inattiva in quanto è stata posta in liquidazione.

Il procedimento di dismissione dalla partecipazione, pertanto, è già stato avviato ed è in corso. Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna. Trattandosi di

società in liquidazione, il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

6) SRR Messina area metropolitana.

La società consortile denominata "Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina Area Metropolitana, Società consortile per azioni", esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 8 della LR. n. 9/2010 e con le modalità di cui all'art. 15 della LR n. 9/2010, nell'ambito Territoriale Ottimale n. 11-Messina- individuato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 4 luglio 2012, n. 531.

Misure di razionalizzazione: nessuna, trattandosi di società costituita per obbligo di legge.

7) Società ATI Messina.

L'assemblea territoriale di Messina è una società per azioni a totale partecipazione pubblica, che si occupa di gestione idrico integrata, efficienza ed economicità nell'ambito territoriale ottimale, in aderenza alle Direttive dell'Unione Europea ed alle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali in materia di rifiuti. In particolare, la società ha lo scopo di assicurare la gestione integrata dei servizi strumentali dell'attività del Comune di Pagliara, nonché in favore dei Comuni soci costituenti "Ambito Ottimale Territoriale".

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: l'adesione alla suddetta società ha previsto un impegno per far fronte ad una serie di attività necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché di specifici finanziamenti a favore del territorio.

8) Società Consortile ASMEL.

ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. è la società consortile in house che svolge i servizi di centralizzazione degli acquisti e delle procedure e i servizi di committenza ausiliaria tecnici, amministrativi e legali, sia in fase istruttoria che in fase di gara, avvalendosi della piattaforma www.asmecomm.it.

Misura di razionalizzazione:nessuna.

Relazione tecnica sulle società partecipate.

SOCIETÀ' N. 1

Denominazione: ATI

MESSINA Codice fiscale 97126260831

Anno di costituzione: 28/04/2017. Attività iniziata: 01/01/2018

Forma giuridica personalità giuridica di diritto pubblico % quote azionarie del Comune: 0,98%.

Oggetto: Riorganizzazione del servizio idrico integrato in Sicilia - assemblee territoriali idriche etc. Pertanto la Società si qualifica come società a capitale interamente pubblico. Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, considerato che l'adesione alla suddetta società è strettamente connessa al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

SOCIETA' N. 2

Denominazione: Società ATO ME 4 S.p.A.

Tipo di società: Società per azioni

Data costituzione: 2002 (atto costitutivo del 31 dicembre 2002)

quote azionarie del Comune: 1,46%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: attività di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, recupero materiali.

Pertanto la Società si qualifica come società a capitale interamente pubblico.

Amministratori: 3

Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

SOCIETÀ' N.3

Denominazione: Sviluppo Taormina Etna S.r.l.

Tipo di società: Società a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2007.

% quote azionarie del Comune: 1,97%.

Oggetto sociale: attività di consulenza gestionale.

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: coordinamento ed attuazione dei patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE del 21 marzo 1997 (art. 26, comma 7 del D.Lgs. 175/2016). Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista.

Amministratori: 1 liquidatore.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016: nessuna, trattandosi di società in liquidazione il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA' N. 4

Denominazione: Taormina - Peloritani "Terre dei Miti e della Bellezza s.c. a.r.l"

Tipo di società: società consortile a responsabilità limitata.

Data costituzione: 2009

quote azionarie del comune: 1,91%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista. Amministratori: 7

Misura di razionalizzazione: mantenimento ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 175/2016.

SOCIETÀ N. 5

Denominazione: Peloritani spa

Tipo di società: società per azioni.

Data costituzione: 01/11/2009

quote azionarie del comune: 5,05%

Oggetto sociale: attività di consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale (codice ATECO 70.22.09).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: consulenza imprenditoriale ed altra consulenza amministrativo - gestionale e pianificazione aziendale.

Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione mista. Amministratori: 1 liquidatore.

Misura di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs 175/2016: nessuna. Trattandosi di società in liquidazione, il processo di dismissione della partecipazione è già stato avviato ed è in corso.

SOCIETA' N. 6

Denominazione: SRR Messina area metropolitana.

Tipo di società: Società consortile per azioni

Data costituzione: 2013

quote azionarie del Comune: 0,25%

Oggetto sociale: gestione integrata ed unitaria dei rifiuti (codice ATECO E38.1).

La società svolge i seguenti servizi pubblici locali e servizi di interesse generale: esercita le funzioni previste negli artt. 200, 202 e 203 del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Pertanto la Società si qualifica come società a partecipazione pubblica.

Amministratori: 5.

SOCIETA' N. 7

Denominazione: Taormina – Peloritani Terre dei Miti e della Bellezza “SCARL” tipo di società:
società consortile a responsabilità limitata

Data costituzione: 01.11.2009

Quota azionaria: € 415,64

Oggetto sociale: Contribuisce a favorire lo sviluppo locale delle aree rurali, promuovendo la valorizzazione delle risorse materiali, culturali e ambientali dei comuni di appartenenza. Ha tra le proprie finalità il porre in essere strategie innovative fondate sul territorio, nonché l'integrazione delle principali filiere produttive locali.

Misura di razionalizzazione: la società è riconducibile alla categoria di cui all'art. 4 comma 2 lett. b) ed e) ed all'art. 26, co. 2, del D. Lgs. n. 175/2016.